



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 34 del 29 settembre 2000

Sommario

- **Personale Dirigenziale: adeguamento economico**
- **Restituzione dell'IRPEF trattenuta sull'indennità integrativa speciale**
- **Cause degli statali: TAR anche dopo il 15 settembre 2000**
- **Ricorrenza S. Michele Arcangelo: disposizioni**

Personale Dirigenziale: adeguamento economico

Si trascrive la circolare n. 333-G/Q.5 con cui si rende noto che al personale dirigente e Direttivo, con trattamento economico dirigenziale, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27.6.2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.8.2000 emanato in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 – comma 5 – della legge 216/92 come modificato dall'art. 24 della legge 23.12.1998 n. 448 è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'incremento pari al 2,08% degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale degli altri assegni fissi e continuativi spettanti al personale dirigenziale dello stato non contrattualizzato. Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2000, ai dirigenti ed al personale in godimento del trattamento economico dirigenziale della Polizia di Stato competono i seguenti emolumenti:

Dirigente Generale

Stipendio base annuo lordo 57.616.966

Numero 34 del 29 settembre 2000

	<p>indennità mensile pensionabile 1.759.577 indennità integrativa speciale 1.383.014 Dirigente Superiore Stipendio base annuo lordo 49.248.189 indennità mensile pensionabile 1.617.192 indennità integrativa speciale 1.333.889 Primo Dirigente + 2 anni Stipendio base annuo lordo 37.714.587 indennità mensile pensionabile 1.391.235 indennità integrativa speciale 1.266.184 Primo Dirigente – 2 anni Stipendio base annuo lordo 34.917.337 indennità mensile pensionabile 1.374.411 indennità integrativa speciale 1.249.763</p> <p>Analogo incremento verrà applicato all'indennità di posizione ed alla relativa maggiorazione nei confronti dei Dirigenti Generali ritenuti beneficiari sulla base di appositi provvedimenti ministeriali. In relazione a ciò con la mensilità luglio 2000 il Centro Elettronico della Polizia di Stato ha provveduto ad effettuare l'adeguamento dei predetti emolumenti, mentre con la mensilità di settembre c.a., provvederà alla liquidazione delle competenze arretrate spettanti fino alla data del 30 giugno c.a.”.</p>
<p>Restituzione dell'IRPEF trattenuta sull'indennità integrativa speciale</p>	<p>Si riporta la circolare n. 333-G/R.15-C.D.I/N°11/00 della Direzione Centrale del Personale con la quale, come anticipato dal SIULP nel Flash n. 31 dell'8 settembre 2000 chiarisce le motivazioni per cui non possono essere accolte le istanze di restituzione delle quote IRPEF trattenute sull'indennità integrativa speciale.</p> <p>“Pervengono numerose istanze del personale della Polizia di Stato concernenti la richiesta di sospensione della ritenuta IRPEF operata sull'indennità integrativa speciale nonché la restituzione dell'imposta medesima trattenuta sulla predetta indennità nei periodi di imposta precedenti a quello in corso. A tal proposito si precisa che l'art. 48 comma 1 del TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successivi aggiornamenti – include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e compensi erogati a qualsiasi titolo in</p>

dipendenza del rapporto di lavoro. Nel rilevare inoltre che il secondo comma dello stesso articolo, nell'elencare gli emolumenti esclusi dalla formazione del predetto reddito, non ricomprende l'indennità integrativa speciale, si evidenzia che la predetta indennità risulta assoggettabile ad IRPEF e, pertanto, le richieste di che trattasi non possono essere accolte. Tale orientamento è stato, peraltro, confermato dal competente dicastero delle finanze che con i comunicati stampa del 17.7.98 e del 23.8.2000, ha ribadito l'assoggettabilità dell'indennità integrativa speciale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, sottolineando, altresì, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del 4/6 dicembre 1984, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in materia da numerose commissioni tributarie. Si invitano i competenti uffici periferici a voler rendere edotto il personale della Polizia di Stato sul contenuto della presente circolare, fornendo alle istanze formulate in tal senso, diretta risposta, nella quale dovrà essere dichiarata peraltro la chiusura del procedimento amministrativo iniziato ai sensi della legge 241/90. Le istanze pervenute allo scrivente verranno restituite agli uffici amministrativo-contabili per i successivi adempimenti".

**Cause degli
statali: TAR
anche dopo il
15.9.2000**

I dipendenti pubblici potranno ricorrere al TAR per le cause di lavoro anche dopo il 15 settembre 2000. Il Governo ha infatti presentato al Senato il disegno di legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 25 agosto scorso che riguarda le modifiche al regime transitorio della giurisdizione in materia di controversie individuali di lavoro. La privatizzazione del pubblico impiego ha previsto, infatti, che le controversie dei pubblici dipendenti venissero esaminate dal giudice ordinario e non più dai giudici amministrativi del TAR. Per questo, il decreto legislativo 80 del 1998 aveva previsto un graduale passaggio delle cause dall'una all'altra giurisdizione, disponendo che rimanessero in capo al giudice amministrativo le questioni che si riferivano a fatti avvenuti a fatti avvenuti anteriormente al 30 giugno 1998 e purché i ricorsi fossero stati presentati al TAR entro il 15 settembre 2000. Con l'avvicinarsi di questo termine, però, la mole dei

ricorsi è tutt'altro che in via di esaurimento. Si è quindi deciso, per evitare che i già intasati tribunali civili si vedessero sommersi anche dalle cause degli impiegati pubblici, di "prorogare" la competenza dei giudici amministrativi abrogando il termine. Per il periodo tra il 15 settembre e l'entrata in vigore della legge ora all'esame delle Camere, il provvedimento prevede che gli eventuali ricorsi presentati davanti al giudice ordinario possano comunque essere riproposti al giudice amministrativo. In questo caso, anche i provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro conservano i loro effetti. (schema Ddl CdM 25.8.2000).

**Ricorrenza
S. Michele
Arcangelo:
disposizioni**

Si riporta di seguito la circolare n. 559/A/1/121.1/8868 del Capo della Polizia con cui vengono diramate nuove disposizioni per la celebrazione della ricorrenza del Santo Patrono della Polizia di Stato.

"Venerdì 29 settembre ricorre la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. E' intendimento, a partire dall'anno in corso, organizzare la tradizionale cerimonia che prevede la partecipazione del Signor Ministro e del Signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non più a Roma ma di volta in volta in una città diversa. In questa occasione la ricorrenza sarà celebrata presso la Chiesa di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli, con una liturgia che avrà luogo alle ore 17,30 con le modalità già concordate con la Questura di Napoli. Per quanto concerne tutte le altre sedi il consueto rito religioso sarà officiato, come per il passato, nell'ambito di ciascuna Questura, Ufficio, Scuola e Ente previ opportuni accordi con i cappellani incaricati dell'assistenza spirituale del personale della Polizia di Stato e, dove non operanti, con organi ecclesiastici locali. Appare opportuno precisare che le stesse disposizioni valgono per la sede di Roma, compreso il Reparto Autonomo del Ministero dell'Interno per il personale del Dipartimento. Salvo imprescindibili esigenze di servizio i dirigenti in indirizzo vorranno consentire l'assenza dall'ufficio al personale della Polizia di Stato e a quello che presta la propria opera

nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza che desidera partecipare al rito religioso".